

REP. N. 14558

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE INTEGRATIVA DI MONITORAGGIO METEORIDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE EX D.G.R. 2067/2004, IN ESERCIZIO PRESSO IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DELLA CAMPANIA. CIG 7332269BC8.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciotto , il giorno undici del mese di aprile, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della

Giunta Regionale prot. n. 761286 del 30/11/2018) si sono costituiti:

- 1) la Giunta della Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona dell'Arch. Massimo Pinto, Direttore Generale della Direzione Generale Lavori pubblici e la Protezione Civile, in seguito denominata Direzione Generale, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGR n. 36 del 6/3/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 0734285 del 20/11/2018, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) Il Raggruppamento temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società SIAP+Micros S.p.A., C.F e P.IVA 03520550264, nella persona dell'ing.

_____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Società mandataria, in San Fior (TV), frazione Castello Roganzuolo, Via del Lavoro, n. 1, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società mandataria.

Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, il RTI elegge domicilio presso la sede della Società mandataria SIAP+Micros S.p.A. in San Fior (TV), frazione Castello Roganzuolo, Via del Lavoro, n. 1.

Verificato che detto RTI è stato costituito per scrittura privata autenticata nelle firme, il 29 ottobre 2018 (Rep. N. 268167, Racc. n. 10848) dal dott. Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, dalle seguenti Società:

1) SIAP+Micros S.p.A. (mandataria), avente sede legale in San Fior (TV), frazione Castello Roganzuolo, Via del Lavoro, n. 1;

2) Tech-Tron S.r.l. (mandante), avente sede legale in Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 116.

Verificata, altresì, dall'U.S. Centrale Acquisti – U.O.D. 60.06.01 la regolarità delle visure ordinarie tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio Telemaco, da cui risulta che:

1) la Società SIAP+Micros S.p.A. (mandataria), avente sede legale in San Fior (TV), frazione Castello Roganzuolo, Via del Lavoro, n. 1, C.F. e P.IVA 03520550264 è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso - Belluno dal 09/05/2000, REA n. TV-278765 (documento T 307475622 del 26/2/2018);

2) la Società Tech-Tron S.r.l. (mandante), avente sede legale in Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 116, C.F. 01559090616 e P.IVA 01237171218 è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Napoli dal 29/03/1988, REA n. NA-445896 (documento T 307476790 del 26/2/2019);

Verificate, altresì, le richieste di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, inoltrate dall'U.S. Centrale Acquisti – U.O.D. 60.06.01, alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia:

- con nota prot n. 0120126 del 20/12/2018 per la Società SIAP+Micros S.p.a. da cui risulta che a carico della suindicata Società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;
- con nota prot. n. 0207568 dell'1/8/2018 per la Società Tech-Tron

S.r.l., da cui risulta che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92, comma 3) e 4) del D.Lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società SIAP+Micros S.P.A., acquisito al prot. INAIL 15288444 del 25/2/2019, con scadenza 25/6/2019 e per la Società Tech-Tron S.r.l., acquisito al prot. INAIL 15293234 del 25/2/2019, con scadenza 25/6/2019, da cui risulta che le Società sono in regola nei confronti di INPS e INAIL E CNCE.

Rilevato che, come risulta dalla nota della Direzione Generale prot. n. 0734263 del 20/11/2018 non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con nota prot. n. 0648151 del 15/10/2018 è stato reso il parere PS 155/50-09/2018 in merito allo schema del presente contratto dalla competente struttura dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente contratto;
- b) con deliberazione n. 515 dell'1 agosto 2017, la Giunta Regionale ha disposto la programmazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera e) della legge regionale n. 12/2017, dell'acquisizione, per il biennio 2018/2019, delle prestazioni contrattuali necessarie all'esecuzione del

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei relativi sistemi di trasmissione, acquisizione ed elaborazione dati, in esercizio presso il Centro Funzionale Multirischi di protezione civile (UOD 09 della D.G. 50.09);

- c) l'attuazione della programmazione deliberata è stata demandata alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, incaricata dei relativi atti gestionali e di avvalersi, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e in conformità al vigente ordinamento regionale, dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione";
- d) la D.G. incaricata ha provveduto, quindi, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e per il tramite di apposito gruppo di lavoro, costituito nell'ambito della U.O.D. 09 – Centro Funzionale Multirischi, a predisporre il progetto dei servizi da acquisire, nei termini di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e tenendo conto di quanto stabilito con la citata D.G.R., in relazione alla suddivisione in due distinti lotti funzionali dei servizi da acquisire mediante due distinti affidamenti contrattuali;
- e) in particolare, in relazione all'appalto di cui al lotto funzionale 2, da indire per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete integrativa di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale ex D.G.R. 2067/2004, in esercizio presso il Centro Funzionale Decentrato della Campania

- (U.O.D. 50.09.09) (cd. “rete integrativa”), il suddetto gruppo di lavoro ha provveduto alla redazione del progetto tecnico presupposto all’indizione ed espletamento della procedura di gara per la selezione del contraente affidatario del servizio;
- f) con Decreto n. 264 del 27/12/2018 del Direttore Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, sono stati approvati gli atti predisposti dal suddetto gruppo di lavoro ed è stato dato mandato all’ufficio Speciale Centrale Acquisti di provvedere all’indizione ed espletamento della gara d’appalto;
- g) con Decreto Dirigenziale del 15/03/2018 n. 49 del predetto U.S. Centrale Acquisti, è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per l’affidamento del servizio;
- h) il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 26/03/2018 n. 25 e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;
- i) con Decreto Dirigenziale del 09/08/2018 n. 172 dell’U.S. Centrale Acquisti è avvenuta la presa d’atto delle risultanze di gara ed è stata aggiudicata la stessa in favore del RTI;
- j) con note del 09/08/2018 rispettivamente prot. n. 0527115 e prot. n. 0527133, è stata inviata comunicazione dell’aggiudicazione definitiva al RTI e alle concorrenti;
- k) con nota prot. n. 0650453 del 16/10/2018 dell’U.S. Centrale Acquisti è stata formalizzata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, approvata con D.D. n. 172 del 09/08/2018, in quanto le verifiche sul possesso

dei requisiti di carattere generale, da parte delle Società costituenti il raggruppamento, hanno dato esito positivo;

- l) gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo di spesa U01156 del bilancio regionale relativo al periodo di valenza contrattuale, di competenza della Direzione generale.

Tutto ciò premesso, detti comparenti, come sopra costituiti e denominati, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente alla documentazione ivi citata e/o richiamata, compresi il bando di gara, il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e il verbale di constatazione dell'esito positivo della prova di verifica delle prestazioni di cui all'art. 8 del capitolato d'appalto, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale del 49 n. 15/03/2018, nonché gli impegni assunti dal RTI e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata agli atti dell'UOD 09 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Direzione Generale 50.09 per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici per richiesta espressa delle parti contraenti, non viene allegata al presente contratto.

Art. 2 - Consenso e oggetto del contratto.

La Regione affida al RTI, che accetta ed assume l'obbligo di eseguire a perfetta

nelle more della stipula del contratto, per il quale la Regione si riserva la facoltà di chiedere al RTI, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione anticipata, che avverrà, sotto le riserve di legge di cui agli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865.

Le operazioni di consegna dovranno essere riportate in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Direttore tecnico nominato dal RTI, entro 7 gg. dalla decorrenza di cui al successivo art. 5.

Al suddetto verbale sarà allegato l'elenco degli apparati oggetto del servizio, con indicazione degli elementi descrittivi, delle eventuali anomalie e/o difetti di funzionamento riscontrati, delle conseguenti operazioni necessarie per il ripristino di funzionalità.

Nel caso siano riscontrati difetti, anomalie e/o avarie tali da rendere necessaria la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, la Regione potrà, tramite apposito e separato ordine di servizio, provvedere alla loro esecuzione, nei termini e con le modalità riportate nell'allegato C alla relazione di progetto. Eventuali malfunzionamenti e/o anomalie non trascritte dal RTI nel verbale di consegna non potranno dar luogo, ad esecuzione del servizio avviata, a richieste dello stesso RTI per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o comunque di qualsiasi prestazione necessaria all'esecuzione del servizio.

Se nel giorno fissato e comunicato dalla Regione, il RTI non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni solari e non superiore a

15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Regione di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Articolo 5 - Decorrenza e durata del contratto

L'appalto ha durata pari ad anni 2 (due), con decorrenza del servizio dalla data di stipula del presente contratto.

La Regione si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per un periodo massimo di ulteriori anni 2 (due), decorrenti dalla scadenza del contratto e alle stesse condizioni tecniche ed economiche. Il rinnovo dell'affidamento, da formalizzarsi con specifico atto scritto e motivato, potrà comunque prevedere l'estensione delle prestazioni, di identica natura tecnica e con uguale prezzo unitario contrattuale, ad ulteriori apparati e/o impianti di proprietà della Regione e/o nella sua disponibilità gestionale.

L'eventuale rinnovo sarà disposto dalla Regione e comunicato al RTI almeno 2 (due) mesi prima della relativa scadenza contrattuale.

Nell'ambito della durata del contratto, fermo restando il disposto di cui dall'art. 106 commi 11 e 12 del D.lgs. 50/2016, la Regione si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nuove apparecchiature e di variare la configurazione di quelle in essere. Se le variazioni non introdurranno apparecchiature di tipologia e caratteristiche diverse da quelle oggetto di appalto, il RTI non potrà rifiutarsi di accettarle e le ulteriori prestazioni saranno regolate con le stesse modalità e prezzi di quelli previsti nel contratto originale. Qualora invece vengano introdotte apparecchiature di nuova tipologia, esse saranno oggetto di trattativa sia per quanto concerne eventuali nuovi prezzi, sia per quanto

concerne le prestazioni da svolgere e le caratteristiche funzionali da garantire nell'ambito del servizio di manutenzione.

La presa in carico di eventuali ulteriori stazioni si attuerà secondo i patti e le condizioni contenuti nel presente contratto, con le modalità indicate dalla Regione al RTI nella comunicazione ufficiale dell'avvenuto collaudo di ogni nuova stazione. La presa in carico delle stazioni dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e dovrà essere formalmente comunicata alla Regione. Il corrispettivo da contabilizzare, nel primo anno, per le nuove apparecchiature, oggetto di estensione del servizio, sarà determinato sulla base del numero di mesi trascorsi tra la data di presa in carico e quella di scadenza dell'annualità in corso.

Il RTI è tenuto, in ogni caso e nei termini temporali comunicati all'uopo dalla Regione, ad effettuare il passaggio di consegne con il prestatore di servizi subentrante.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni del servizio di manutenzione

Le prestazioni relative al servizio di manutenzione dovranno essere rese in piena conformità alle specifiche tecniche e funzionali, ai livelli di qualità e agli elementi del contesto operativo di riferimento riportati negli elaborati del progetto, posto a base dell'appalto, predisposto dalla Regione e approvato con Decreto Direttoriale n. 264 del 27/12/2017, nonché secondo quanto previsto nelle varianti e/o integrazioni migliorative di cui all'offerta tecnica presentata dal RTI e agli eventuali elaborati e/o atti allegati al verbale di consegna del servizio di cui all'art. 4, comma b.

Per "servizio di manutenzione" si intende il complesso delle prestazioni e delle

azioni, comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, nel seguito genericamente identificate con il termine “interventi”, finalizzate al mantenimento di un livello di efficienza ottimale, sia in termini di dati rilevati che di trasmissione e gestione degli stessi, e comunque tale da garantire l'efficace funzionamento di tutte le componenti (stazioni periferiche, sensori, sistemi trasmissivi, centrale di controllo, postazioni terminali, infrastrutture di rete, apparati hw/sw, etc.) della rete fiduciaria di protezione civile del Centro Funzionale Decentrato della Campania, preposta al monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, con trasmissione dei dati attraverso ponte radio troposferico e funzionale all'allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico.

Scopo principale del servizio richiesto, pertanto, è quello di assicurare la massima disponibilità nella banca dati in tempo reale dei dati rilevati dai sensori delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via ponte radio alla centrale di controllo. A tal fine, per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema è da intendersi la completezza, per ciascun sensore della rete, della serie temporale, residente sugli archivi dei server della centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed effettivamente disponibili per l'implementazione delle operazioni di processamento, analisi ed elaborazione in tempo reale.

La non rispondenza del servizio di manutenzione a tale requisito prestazionale, in considerazione delle funzioni specifiche di protezione civile svolte dalla rete di monitoraggio per l'allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, determina la decurtazione del corrispettivo contrattuale previsto mediante l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità e mezzi conformi a quanto previsto nel progetto redatto dalla Regione, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel capitolato d'appalto allegato al progetto predisposto dalla Regione nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dai suoi assistenti e collaboratori.

Qualora, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto prescritto dal presente contratto, il RTI debba realizzare opere e/o forniture in aggiunta a quelle previste dall'offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico.

Articolo 7 - Garanzia degli interventi di manutenzione

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtù degli interventi previsti nel servizio di manutenzione oggetto d'appalto debbono essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza del presente contratto.

Durante tale periodo di garanzia, il RTI dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nei casi in cui, previa autorizzazione della Regione, dovesse rendersi necessario, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del sistema, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dal RTI per un periodo di 12 (dodici) mesi, anche se tale periodo di garanzia dovesse protrarsi oltre la scadenza contrattuale. Le nuove apparecchiature diventeranno di

proprietà della Regione, mentre quelle sostituite diventeranno di proprietà del RTI, che dovrà provvedere, senza alcun onere per la Regione, all'opportuno smaltimento delle apparecchiature dimesse.

Articolo 8 - Piano Operativo del servizio

Entro 2 (due) mesi dalla data di consegna del servizio, il RTI dovrà presentare il Piano Operativo del servizio, nel quale dovranno essere indicati gli elementi tecnici e temporali inerenti al servizio, con riferimento alle diverse tipologie delle prestazioni di manutenzione (normalizzazione, di base, integrativa), i livelli di qualità previsti, secondo la logica RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), ovvero espressi in termini di indicatori quantitativi dell'affidabilità della rete nel suo complesso, della disponibilità dei dati rilevati, della mantenibilità dei singoli apparati e della sicurezza del funzionamento.

Il piano operativo dovrà essere aggiornato, con cadenza semestrale e consegnato alla Regione sotto forma di rapporto semestrale della qualità del servizio effettuato, contenente il dettaglio informativo sullo stato corrente complessivo della rete, i tempi e le modalità di intervento e risoluzione dei problemi, le indicazioni delle attività, modifiche, integrazioni effettuate e/o proposte.

Articolo 9 - Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni d'appalto e imposte del contratto

La Regione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i prezzi e/o canoni unitari offerti dal RTI, riferiti alle tipologie di prestazioni e degli apparati costitutivi della rete.

Nel corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto offerto a corpo è

compensato ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare il servizio perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel capitolato d'appalto, nel contratto e negli elaborati di progetto.

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che nel corrispettivo, quindi, sono ricompresi tutti gli oneri relativi alle opere e forniture previste per l'esecuzione delle prestazioni del servizio, anche se da realizzare ex-novo, in quanto funzionali e necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni. Sono compresi altresì gli oneri relativi al deposito e alla custodia, alla ripresa, al successivo trasporto e all'eventuale sollevamento per la messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d'opera, i ponteggi e le opere provvisorie, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché gli oneri conseguenti alle direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto per eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Articolo 10 - Modalità di pagamento delle prestazioni

Il pagamento relativo ad ogni annualità del servizio di manutenzione prestato verrà effettuato, sulla base degli stati di avanzamento, predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e visti dal Responsabile del procedimento, in due rate semestrali, ciascuna per un importo pari ai servizi effettivamente prestati nel periodo e su presentazione di apposita fattura elettronica.

A tal fine il Codice Univoco Ufficio (IPA) a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, intestate al Centro Funzionale Multirischi di protezione civile - U.O.D. 50.09.09 della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la protezione civile (DG 50.09) è: G461WL.

Il RTI è tenuto, alla scadenza del semestre di riferimento, a predisporre apposito elaborato analitico relativo alle prestazioni eseguite, da consegnare alla Regione entro quindici giorni dalla predetta scadenza.

La Regione effettuerà le verifiche entro i quindici giorni successivi e, dopo la conclusione positiva delle verifiche, il RTI emetterà la fattura elettronica, al cui pagamento si provvederà nei termini di legge.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato dalla Regione previa verifica della regolarità della fattura presentata. Nel caso di fattura irregolare, il pagamento resta sospeso a decorrere dalla data di contestazione della stessa fattura da parte della Regione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità al vigente disposto di legge.

Articolo 11 - Penali

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta l'applicazione delle penali, senza alcuna necessità di preventiva contestazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 15 del capitolato d'appalto, da intendersi, comunque e ad ogni effetto, integralmente qui richiamate e accettate.

In relazione alla manutenzione preventiva, per la carente esecuzione delle prestazioni la Regione potrà applicare, secondo la gravità dell'inadempienza e a suo insindacabile giudizio, una penale il cui valore è determinato applicando al prezzo contrattuale le incidenze percentuali di seguito previste per le singole prestazioni e per ogni stazione, ripetitore o centrale:

- Mancata taratura dei sensori o sostituzione 20%;
- Mancata verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione 20%;

- Mancata pulizia dei sensori o del sito 20%;
- Mancato scarico memoria solida 10%.

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione correttiva, qualora la Regione rilevi anomalie o guasti relativi al funzionamento anche su una sola delle parti costitutive del sistema, segnalando la necessità di un intervento mediante comunicazione formale (anche a mezzo e-mail) e qualora si ritardi l'intervento oltre il tempo stabilito nell'allegato C alla relazione di progetto, per cause imputabili al RTI, la Regione applicherà una penale di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Qualora il RTI accumuli, nel corso di un'annualità del contratto un ritardo complessivo superiore a giorni 30 (trenta), la Regione si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione integrativa, si procederà all'applicazione delle penali sul corrispettivo contrattuale relativo al canone annuo unitario offerto per il servizio, mediante la valutazione e il riscontro del numero di dati effettivamente disponibili nella banca dati in tempo reale residente sui server della centrale di controllo del sistema, e dei ritardi nel sistema di acquisizione dei dati della rete di monitoraggio.

In particolare, il conteggio delle penali sarà effettuato con criteri differenti a seconda della tipologia di sensori di cui è dotata la stazione, del periodo in cui si è verificato il disservizio e della tipologia di disservizio avvenuto, secondo le definizioni di cui all'art. 15 del capitolato d'appalto.

In relazione alla manutenzione preventiva, per la carente esecuzione delle prestazioni la Regione potrà applicare, secondo la gravità dell'inadempienza e a suo insindacabile giudizio, una penale il cui valore è determinato applicando al

prezzo contrattuale le incidenze percentuali di seguito previste per le singole prestazioni e per ogni stazione, ripetitore o centrale:

- Mancata taratura dei sensori o sostituzione 20%;
- Mancata verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione 20%;
- Mancata pulizia dei sensori o del sito 20%;
- Mancato scarico memoria solida 10%.

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione correttiva, qualora la Regione rilevi anomalie o guasti relativi al funzionamento anche su una sola delle parti costitutive del sistema, segnalando la necessità di un intervento mediante comunicazione formale (anche a mezzo e-mail) e qualora si ritardi l'intervento oltre il tempo stabilito nell'allegato C alla relazione di progetto, per cause imputabili al RTI, la Regione applicherà una penale di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Qualora il RTI accumuli, nel corso di un'annualità del contratto un ritardo complessivo superiore a giorni 30 (trenta), la Regione si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

Per quanto concerne il servizio di manutenzione integrativa, si procederà all'applicazione delle penali sul corrispettivo contrattuale relativo al canone annuo unitario offerto per il servizio, mediante la valutazione e il riscontro del numero di dati effettivamente disponibili nella banca dati in tempo reale residente sui server della centrale di controllo del sistema, e dei ritardi nel sistema di acquisizione dei dati della rete di monitoraggio, secondo quanto riportato all'art. 15 del capitolato d'appalto.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo

limite la Regione potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro prestatore di servizi, con diritto di rivalsa nei confronti del RTI del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Articolo 12 - Conto finale e collaudo del servizio biennale

Il conto finale delle prestazioni del servizio rese verrà compilato entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto e riporterà il dettaglio analitico dei pagamenti effettuati, delle penali applicate e sarà accompagnato da una relazione esplicativa sull'efficienza ed efficacia delle prestazioni rese.

Ai fini del collaudo del servizio biennale oggetto di contratto, la Regione nominerà apposita commissione, che provvederà allo svolgimento delle relative operazioni, finalizzate a verificare e accertare la buona esecuzione degli interventi effettuati.

Tali operazioni avranno inizio entro tre mesi dalla data di scadenza del periodo contrattuale e, comunque, non prima della scadenza del periodo di garanzia previsto per l'ultimo degli eventuali interventi di riparazione e sostituzione effettuati. L'inizio delle operazioni di collaudo dovrà risultare da apposito verbale e le operazioni stesse dovranno concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio, con il rilascio di certificato di collaudo definitivo, controfirmato dalla Regione e dal RTI.

In sede di collaudo e di accertamento della buona esecuzione degli interventi effettuati, le metodologie adottate saranno previste dalle normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dalla Commissione

di collaudo che provvederà anche al riscontro dell'applicazione dei prezzi e all'esame di eventuali riserve che saranno indicate in una relazione riservata.

Nel caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, il RTI dovrà provvedere entro ulteriori 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ad effettuare gli interventi correttivi e/o necessari.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo e redatto il certificato definitivo di collaudo, si potrà procedere allo svincolo della cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti alle attività di collaudo sono a carico del RTI, salvo le parcelle dei collaudatori incaricati dalla Regione.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

La Regione dà atto che il RTI ha costituito, al momento della stipula del presente contratto, la cauzione definitiva, in conformità al disposto dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, resa nei termini e modi previsti all'art. 20 del capitolato d'appalto, di importo complessivo pari a Euro 70.121,74 (settantamilacentotrentuno/74), comprensivo della riduzione prevista per i prestatori di servizi ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di gestione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015), mediante polizza fideiussoria n. 40313791000259 del 14/11/2018 rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A.

La cauzione si intende prestata dal RTI a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della Regione derivanti dall'applicazione delle penali. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo finale del servizio biennale, di cui all'art. 16 del capitolato d'appalto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del RTI per il quale la garanzia è prestata.

La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni del servizio, nel caso di risoluzione del presente contratto disposta in danno del RTI e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal RTI per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, il RTI ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto la Regione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La prestazione della cauzione non libera il RTI dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della cauzione stessa.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto, disciplina del subappalto e
cessione dei crediti

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), il RTI è tenuto ad eseguire in proprio i lavori e le opere oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di nullità, la cessione, anche parziale, del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), il RTI è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto. È vietata, sotto pena di nullità, la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2017).

Il RTI può, in relazione ai crediti verso la Regione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità ed efficacia alla Regione delle cessioni dei crediti si fa richiamo al disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da intendersi integralmente trascritto.

Articolo 15 - Riservatezza dei dati

Il RTI si obbliga, pena la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni, a tenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venisse comunque a conoscenza, sia direttamente che indirettamente, in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Il RTI si obbliga, inoltre, a mettere in atto tutte le possibili precauzioni e le misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al RTI e/o ai suoi dipendenti, lo stesso RTI sarà tenuta a risarcire alla Regione gli eventuali danni subiti sia dalla Regione che dall'Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva del presente contratto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Oneri generali e obblighi specifici a carico della Società

Il RTI si obbliga a sostenere gli oneri diretti e/o indiretti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 32 e 33 del capitolato d'appalto, di cui afferma essere edotta, avendone acquisito piena conoscenza in sede di partecipazione alla gara.

Articolo 17 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto del RTI stesso quanto della Regione e/o di terzi. Il RTI assume, altresì, in proprio ogni

responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale il RTI assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati. Inoltre, il RTI si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il RTI abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il RTI, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

Tra il personale utilizzato dal RTI e la Regione, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, non intercorre alcun rapporto lavorativo pertanto, gli stessi, non potranno vantare alcun legittimo affidamento in ordine ad eventuale assunzione nei ruoli della Regione.

Articolo 18 - Ipotesi di risoluzione

È in facoltà della Regione di risolvere il presente contratto, oltre che nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 1453 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- ipotesi di cui all'art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007.
- quando il RTI si rende colpevole di frode o quanto interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- quando per negligenza del RTI o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento del servizio rispetto al piano operativo redatto dallo stesso RTI non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona esecuzione del servizio;
- quando il RTI a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni del servizio e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;
- nel caso di subappalto, vietato ai sensi dell'art. 12 del presente contratto, di livello insoddisfacente del servizio, e in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente contratto, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei casi predetti la Regione avrà diritto a sospendere i pagamenti, nonché a far completare le prestazioni oggetto dell'appalto a terzi, addebitandone il relativo costo al RTI inadempiente.

In caso di risoluzione del presente contratto per colpa del RTI, la Regione avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva.

Nei casi di risoluzione del presente contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione d'ufficio del servizio, la comunicazione delle decisioni assunte dalla Regione sarà fatta al RTI nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Regione, dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio del servizio, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Regione e per la determinazione del relativo costo.

Il RTI inadempiente sarà comunque tenuta ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Regione, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione delle prestazioni necessarie al completamento del servizio.

Articolo 19 - Recesso unilaterale della Regione

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Qualora la Regione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare al RTI un'indennità corrispettiva della somma degli importi relativi:

- alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, valutate in base ai prezzi unitari offerti e attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione;
- alle spese connesse all'esecuzione delle prestazioni, sostenute e documentate dal RTI;
- al compenso previsto per il "mancato guadagno" ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

Art. 20 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi
finanziari

Il RTI dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

La Direzione generale con nota prot. n. 734274 del 20/11/2018 ha verificato che il RTI ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente contratto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto bancario o Poste s.p.a. indicato dal RTI. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10.

Art. 21 - Clausole speciali

Il RTI accetta, anche ai sensi dell'art. 1341 del c.c., le clausole speciali predisposte, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 3/2007 e di seguito riportate:

- il RTI dichiara di accettare quanto riportato all'art. 3 del Capitolato speciale, in relazione all'entità complessiva dell'appalto, riconoscendovi ricompresi e compensati gli oneri relativi all'allestimento e gestione del magazzino ricambi di cui al successivo art. 6, da tenere attivo e operativo per tutta la durata dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo biennale di rinnovo, nonché quelli derivanti dalle prestazioni presenti nell'offerta tecnica per la partecipazione alla gara;
- il RTI dichiara di accettare quanto riportato all'elaborato, allegato C alla relazione generale di progetto e denominato "Specifiche tecniche e funzionali delle prestazioni da eseguire" e, in particolare, quanto relativo agli interventi di manutenzione evolutiva, a cui la Regione deciderà di provvedere, sulla base delle proprie esigenze;
- il RTI si obbliga a informare tempestivamente e preventivamente la Regione in relazione ad eventuali interventi di adeguamento tecnologico da apportare agli apparati costitutivi della rete e alle infrastrutture di collegamento e/o trasmissione dati, anche nel caso in cui tali interventi siano resi obbligatori (ad es., da norme intervenute) o comunque valutati necessari ad assicurare la continuità di esercizio della rete, fornendo formale comunicazione in merito alle motivazioni degli interventi da effettuare, al vantaggio da essi derivante per la Regione e ad ogni altro aspetto e/o elemento tecnico e funzionale, con particolare riferimento a quelli inerenti ad eventuali aggiornamenti delle componenti hardware e software, per disponibilità di nuove versioni delle

medesime e a quelli relativi ad eventuali variazioni nelle procedure di gestione delle telecomunicazioni, in ponte radio, dei dati rilevati, a seguito di integrazione e/o espansione, con nuove stazioni e sensori, della rete in manutenzione;

- il RTI si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di validazione/correzione dei dati rilevati dai sensori della rete di monitoraggio che la Regione riterrà necessarie in seguito ad esigenze oggettivamente documentate o per particolari necessità o urgenze (ad es., determinazione quantitativa ufficiale delle grandezze registrate ai fini della valutazione di eccezionalità dell'evento);

- il RTI dichiara di accettare che le quantità riportate nel computo metrico estimativo del progetto predisposto dalla Regione e richieste per ogni definita voce di computo, possono essere variate, in aumento o in diminuzione, solo e unicamente sulla base di dettagliate motivazioni tecniche e/o migliorative da riportare nell'offerta tecnica da presentare in sede di partecipazione alla gara;

- il RTI dichiara di accettare l'esecuzione di tutte le prestazioni ritenute dalla Regione necessarie alla compiuta esecuzione del servizio, anche se non previste e/o espressamente indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;

- il RTI dichiara di accettare le ulteriori condizioni regolanti l'appalto, inerenti alle modalità di contabilizzazione delle prestazioni d'appalto, alle modalità di applicazione delle penali, a quelle di verifica di conformità e/o collaudo delle prestazioni rese e agli oneri, obblighi e responsabilità a carico dello stesso RTI, così come definiti e/o individuati negli elaborati del progetto redatto dalla Regione.

Articolo 22 - Controversie e foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del cod. proc. Civ., ed espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice.

Articolo 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 24 - Codice del Comportamento

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentuno pagine, di cui trenta per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

